



Comune di Livorno Ferraris

Provincia di Vercelli

Regolamento comunale per la concessione di benefici o prestazioni sociali agevolate

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 20 febbraio 2018

INDICE

- Art. 1 - Finalità ed oggetto del regolamento
- Art. 2 - Soggetti assistibili
- Art. 3 - Individuazione delle prestazioni sociali
- Art. 4 - Condizioni per l'ammissibilità agli assegni e prestazioni agevolate
- Art. 5 - Condizioni per l'ammissibilità per borse di studio
- Art. 6 - Tipologia degli assegni sotto forma di contributi diretti e indiretti
- Art. 7 - Procedura
- Art. 8 - Controlli e recupero indebito
- Art. 9 - Norma transitoria
- Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1

Finalità ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le modalità e le tipologie degli interventi di sostegno e della concessione dei benefici o prestazioni sociali agevolate nonché ad individuare le condizioni di accesso in quanto non destinate alle generalità dei soggetti o comunque collegate, nella misura e nel costo, alla situazione economica dei richiedenti.

2. Il presente regolamento adotta le disposizioni di cui al D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 e s.m.i., in particolare per quanto attiene a:

- definizione di nucleo familiare;
- criteri di calcolo della situazione equivalente;
- indicatore della situazione reddituale e patrimoniale;
- scala di equivalenza;
- dichiarazione sostitutiva unica;

cui si fa espresso e specifico rimando.

3. Inoltre, questo Ente, nell'ambito delle politiche sociali, in attuazione dei principi espressi dalle Leggi dello Stato e della Regione, ritiene necessario regolamentare l'assistenza economica intesa come strumento di sostegno a garanzia del soddisfacimento dei livelli minimi di vita sia dei singoli individui, sia dei nuclei familiari, al fine di promuovere l'autonomia e superare i momentanei stati di difficoltà.

4. Gli interventi di sostegno alla persona sono rivolti ad assicurare i mezzi materiali per far fronte alle esigenze vitali minime, garantendo il rispetto delle esigenze dell'individuo, delle proprie convinzioni e della propria dignità senza discriminazioni di sesso, religione, cultura, orientamento politico.

5. I benefici sono attribuiti per il tempo necessario al superamento dello stato di momentanea difficoltà ed al pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

6. Nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio dell'Ente, le prestazioni sociali agevolate sono destinate prioritariamente alle persone con figli minori o con handicap accertato, ad anziani non autosufficienti e a famiglie inserite in programmi di recupero e reinserimento sociale.

7. Gli interventi sono quindi finalizzati alla promozione dell'autosufficienza personale e del nucleo familiare e ad evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Art. 2 **Soggetti assistibili**

1. Fatte salve eventuali leggi speciali, possono fruire degli interventi di sostegno economico disciplinati dal presente Regolamento i cittadini residenti nel Comune che versino in condizioni di bisogno o di difficoltà e/o di rischio sociale. Salve le eccezioni specificate dal presente regolamento, le prestazioni sociali agevolate sono destinate ai soli residenti che rientrano nelle condizioni di cui al successivo articolo 4.

Art. 3 **Individuazione delle prestazioni sociali**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle seguenti prestazioni sociali o assimilate:

- a) contributi economici indiretti;
- b) mensa scolastica;
- c) trasporto scolastico;
- d) rette di iscrizione a residenze sanitarie assistenziali;
- e) servizi scolastici (mensa, trasporti, pre e post scuola ed assimilabili);
- f) centri estivi;
- g) trasporto anziani e portatori di handicap;
- h) servizi prelievi ematici domiciliari e altri servizi infermieristici;
- i) servizi a domanda individuale diversi dal servizio di pesa pubblica e dal servizio di illuminazione votiva;
- j) borse di studio;
- k) servizi abitativi presso alloggi nella disponibilità comunale non soggiacenti alle disposizioni regionali vigenti in materia di edilizia sociale.

Art. 4 **Condizioni per l'ammissibilità agli assegni e prestazioni agevolate**

1. Possono essere ammessi alla fruizione di prestazioni sociali agevolate, i soggetti indicati all'art. 2 il cui valore dell'ISEE si configuri come segue:

- a) fino a € 5.000,00: prestazioni sociali agevolate indicate all'articolo precedente in forma anche gratuita ed ammissione al sostegno economico familiare nelle misure e forme indicate secondo quanto stabilito dal successivo art. 6;
- b) da € 5.001,00 a € 7.000,00: compartecipazione del soggetto pari ad almeno il 50% per le prestazioni sociali che prevedono il pagamento di una retta o tariffa ed ammissione al sostegno economico familiare nelle misure e forme indicate secondo quanto stabilito dal successivo art. 6;
- c) oltre gli € 9.000,00: non ammissione al sostegno, a esenzioni e benefici.

2. I valori di cui al comma 1 potranno essere modificati dalla Giunta Comunale senza necessità di variazione espressa del presente Regolamento.

Art. 5

Condizioni per l'ammissibilità per prestazioni sociali destinate alla generalità dei cittadini e per borse di studio

1. Laddove la condizione di bisogno sia connaturata alle specifiche prestazioni sociali, ovvero derivi dalle condizioni di età o di salute dell'individuo, tali prestazioni possono essere erogate anche prescindendo dal ricorrere delle condizioni economiche di cui al precedente articolo 4. La presente disposizione si può applicare, in particolare, alle prestazioni sociali di cui alle lettere d), g) e h) del precedente articolo 3. I requisiti di ammissione per l'erogazione di tali prestazioni, laddove le stesse non siano rivolte alla generalità dei cittadini, saranno definiti direttamente dalle convenzioni, dai contratti o dai bandi relativi a ciascuna prestazione. In ogni caso, tali requisiti dovranno essere esclusivamente volti a comprovare lo stato di bisogno sociale e potranno consistere esclusivamente:

- nella residenza presso il Comune di Livorno Ferraris;
- nell'età del beneficiario della prestazione;
- nelle condizioni di salute del beneficiario della prestazione.

2. Per quanto attiene alle condizioni di ammissibilità delle borse di studio, trattandosi di assegnazione di benefici derivante da criteri multipli ove la condizione economica può non avere prevalenza rispetto al criterio del merito scolastico, nei relativi bandi saranno direttamente indicati gli eventuali limiti di reddito.

Art. 6

Tipologia di prestazioni sociali sotto forma di contributi indiretti

1. Le persone in permanente o temporanea impossibilità personale e/o sociale di produzione o disponibilità di reddito o, comunque, per le quali si riscontri un effettivo stato di bisogno di intervento, purché rientranti nelle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 4 e con le eccezioni di cui al precedente articolo 5, possono, mediante loro richiesta, fruire delle prestazioni di sostegno economico indiretto.

2. Al fine di assicurare che l'intervento di sostegno sia effettivamente volto a superare le concrete situazioni di bisogno, sono possibili erogazioni economiche indirette, o sotto forma di servizi, quali, a titolo di esempio:

- a) ammissione gratuita o compartecipazione a costo ridotto a mense gestite dall'Ente, anche con pasti da consumarsi a domicilio;
- b) "Buoni spesa" da usufruirsi presso i negozi convenzionati, situati nel territorio comunale;
- c) ammissione gratuita o compartecipazione a costo ridotto alle mense scolastiche ed al servizio di trasporto scolastico;
- d) assegnazione di alloggi nella disponibilità comunale non soggiacenti alle disposizioni regionali vigenti in materia di edilizia sociale: resta a carico dell'assegnatario il pagamento del canone di locazione determinato con apposito atto;
- e) ammissione all'esenzione parziale o totale di spese sanitarie non già coperte dal S.S.N.;

- f) pagamento diretto o compartecipazione di utenze relative alle forniture energetiche, acquedottistiche e di smaltimento rifiuti;
- g) compartecipazione comunale nel pagamento delle rette relative a iscrizione e frequenza di residenze sanitarie assistenziali ubicate sul territorio comunale;
- h) pagamento diretto o compartecipazione comunale di spese per servizi prelievi ematici domiciliari e altri servizi infermieristici;
- i) pagamento diretto o compartecipazione comunale di spese di trasporto di soggetti anziani o portatori di handicap verso o da strutture ospedaliere o sanitarie;
- j) ammissione gratuita o compartecipazione a costo ridotto agli altri servizi a domanda individuale diversi dal servizio di pesa pubblica e dal servizio di illuminazione votiva.

3. La compartecipazione comunale nel pagamento delle rette relative all'iscrizione e alla frequenza di residenze sanitarie assistenziali ubicate sul territorio comunale non può in ogni caso superare il 10% dell'importo della retta.

4. Con provvedimento motivato della Giunta Comunale può essere disposta l'assegnazione provvisoria, per periodi non superiori a dodici mesi, rinnovabili per una sola volta per ulteriori dodici mesi, di alloggi nella disponibilità comunale, non soggiacenti alle disposizioni regionali vigenti in materia di edilizia sociale. L'amministrazione provvede tramite apposito bando pubblico, riservato ai nuclei familiari nelle condizioni soggettive di cui agli articoli 2 e 4 del presente Regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 7 e ulteriormente specificata dal bando medesimo. In situazioni di eccezionale gravità e urgenza, la Giunta Comunale può provvedere anche con assegnazione diretta, prescindendo dalla previa pubblicazione di apposito bando. E' in tal caso comunque richiesta l'acquisizione degli elementi istruttori di cui all'articolo 7 del Regolamento. In tal caso, inoltre, l'assegnazione non può essere disposta per oltre sei mesi, non ulteriormente rinnovabili, e in tale lasso di tempo l'amministrazione dovrà attivare il bando di cui al secondo periodo del presente comma.

Art. 7 **Procedura**

1. I richiedenti l'intervento di sostegno che intendono usufruire delle prestazioni sociali previste dal presente regolamento devono presentare domanda presso i competenti uffici dell'Ente. Per le prestazioni che richiedono l'esame della situazione economica del richiedente dovrà essere utilizzato il modello di dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.M. Lavoro 13 aprile 2017, n. 138, ed eventuali successive norme modificatrici.

2. Ogni richiedente deve dichiarare la situazione economica propria e del nucleo familiare secondo quanto previsto dal presente regolamento, nonché fornire le informazioni ed eventualmente la documentazione necessaria, con particolare riferimento a certificati e referti medici, e indicare i nominativi e gli indirizzi dei parenti tenuti per legge al mantenimento.

3. Deve inoltre dimostrare la situazione debitoria derivante da canoni di locazione, risultanti da contratto regolarmente registrato, forniture energetiche, spese medico-sanitarie, funerarie ecc..

4. Gli uffici dell'Ente e/o l'assistente sociale effettueranno l'istruttoria della domanda completandola con una relazione che deve contenere le notizie riguardanti:

- a) gli interventi in atto e quelli programmati;
- b) le proposte sugli interventi.

5. In particolare, poi, per i casi nuovi, dovrà essere richiesta una relazione socio familiare dell'assistente sociale che dovrà preliminarmente effettuare una visita domiciliare con lo scopo di accertare la situazione di fatto.

6. Il procedimento amministrativo per l'esame della domanda e la conseguente determinazione di competenza del Responsabile dei servizi socio-assistenziali, dovrà essere completato entro 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda stessa, fatte salve interruzioni d'ufficio, in caso di incompletezza, contraddittorietà o per supplemento di istruttoria richiesti dal Responsabile del servizio o dagli Organi di direzione politica.

7. A tutti i richiedenti verrà data comunicazione dell'esito negativo del procedimento e delle relative motivazioni.

8. Il cittadino può presentare richiesta di riesame della decisione adottata entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

9. L'opposizione scritta dovrà contenere le motivazioni della richiesta di riesame e dovrà essere indirizzata al Responsabile del servizio, il quale riesaminerà la posizione dando una risposta entro i successivi 30 giorni.

10. Per specifiche iniziative la Giunta Comunale potrà approvare ed attivare appositi bandi aperti alla popolazione interessata, in possesso dei requisiti generali richiesti dal presente Regolamento e specificati dal medesimo bando.

Art. 8

Controlli e recupero dell'indebito

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'ente potrà effettuare controlli a campione che interesseranno i beneficiari degli interventi disciplinati dal presente regolamento.

2. A tal fine si avvarrà, in fase di controllo dell'autocertificazione, delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione; potrà inoltre utilizzare l'Ufficio di Polizia Locale, con visite dirette al domicilio del richiedente, e l'invio dei dati dichiarati alla Guardia di Finanza ove lo ritenesse necessario.

3. Nei casi in cui si accerti il rilascio di dichiarazioni non veritiere, l'ente segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria e provvederà al recupero delle somme erogate, oltre agli interessi ed alle relative spese. L'interessato perderà il diritto alla prestazioni.

Art. 9 **Norma transitoria**

1. Per quanto riguarda l'esame delle domande già pervenute e non ancora evase dall'Amministrazione, la medesima, valuterà la loro conformità con i disposti del presente Regolamento, interrompendo i termini per richiedere le eventuali integrazioni.

2. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato sia dalla Regione, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, trova applicazione la normativa di fonte superiore.

Art. 10 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all'intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.

2. Dalla data di entrata in vigore deve intendersi abrogata ogni normazione interna con esso contrastante od incompatibile.